



STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: studiopirinu@tin.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Circolare n. 6 del 04/02/2025

OGGETTO: art. 1, commi da 4 a 9 della legge 207/2024 - Somma Integrativa e Ulteriore Detrazione.

La disposizione in oggetto (c.d. legge di bilancio 2025) prevede¹ a partire dall'anno 2025, in favore dei lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente, **l'erogazione di una somma esente** determinata applicando a tale tipologia reddituale le percentuali di seguito indicate:

- **7,1%** se il reddito **complessivo** non è superiore a euro 8.500;
- **5,3%** se il reddito **complessivo** è superiore a euro 8.500 ma non a euro 15.000;
- **4,8%** se il reddito **complessivo** è superiore a euro 15.000 ma non a euro 20.000.

La stessa norma prevede **un'ulteriore detrazione** dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:


- a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito **complessivo** è superiore a euro 20.000 ma non a euro 32.000;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 40.000, diminuito del reddito complessivo, e euro 8.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 32.000 ma non a euro 40.000.

La nuova disposizione, **sostitutiva del cuneo contributivo in vigore sino al 31.12.24**, prevede esplicitamente che ai fini dell'applicazione dell'indennità o della detrazione **si deve fare riferimento al reddito complessivo**.

Piuttosto, il datore di lavoro dovrà calcolare gli importi o le detrazioni sul solo reddito da lavoro dipendente percepito dal lavoratore. Di conseguenza, lo stesso lavoratore in sede di dichiarazione 730 dovrà comunicare **eventuali** altri redditi che formeranno il reddito complessivo su cui è calcolata l'indennità o la detrazione, con il rischio di dover restituire tutto o una parte della somma erogagli nel corso del 2025.

In assenza di diverse indicazioni, il datore di lavoro è obbligato a riconoscere in via automatica² la somma integrativa o l'ulteriore detrazione all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, sulla base del reddito di lavoro dipendente presunto nell'anno, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Si consiglia, pertanto, per evitare possibili ricalcoli a debito dei dipendenti in sede di 730 o di conguaglio di fine anno, di far compilare agli stessi l'allegata dichiarazione da utilizzare in linea di massima **SOLO** in presenza di redditi nell'anno diversi da quelli oggetto del rapporto in essere con voi. A tale scopo, abbiamo elaborato un fac-simile di comunicazione/dichiarazione che si allega.

Si riamane, come di consueto, a disposizione per ogni eventuale ragguaglio, approfittando dell'occasione per porgere i migliori saluti


DOTT. GIUSEPPE PIRINU

Allegati:

- ✓ fac-simile dichiarazione spettanza somma integrativa/ulteriore detrazione.

¹ Cfr. ns Circolare 2.2025 capoverso "riduzione cuneo fiscale";

² Cfr. art. 1, comma 7, legge 207/2024.

DATORE DI LAVORO

Via _____

Telefono _____

Partita IVA _____

Al dipendente

Via _____

Codice Fiscale: _____

Oggetto: legge n. 207/2024, art. 1, commi da 4 a 9, – Somma integrativa e ulteriore detrazione.

Le disposizioni in oggetto prevedono a partire dall'anno 2025, in favore dei lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente quanto segue:

- Una somma integrativa che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del dipendente la percentuale di seguito indicata:
 - 7,1% se il reddito complessivo non è superiore a euro 8.500;
 - 5,3% se il reddito complessivo è superiore a euro 8.500 ma non a euro 15.000;
 - 4,8% se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000 ma non a euro 20.000
- un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
 - a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 20.000 ma non a euro 32.000;
 - al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 40.000, diminuito del reddito complessivo, e euro 8.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 32.000 ma non a euro 40.000

In assenza di diverse indicazioni, il datore di lavoro è obbligato a riconoscere in via automatica la somma integrativa o l'ulteriore detrazione all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, sulla base del reddito di lavoro dipendente presunto nell'anno, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.

Nel caso voglia applicare un diverso trattamento, le chiediamo di barrare una tra le seguenti caselle:

- ☐ Chiedo che mi venga riconosciuta per l'anno 2025 l'eventuale somma integrativa o, in alternativa, l'ulteriore detrazione solo in fase di conguaglio;
- ☐ Chiedo che mi vengano riconosciute mensilmente per l'anno 2025 le eventuali somme calcolate a titolo di somma integrativa o, in alternativa, di ulteriore detrazione sulla base di un reddito complessivo annuale presunto pari a euro _____.

Nel caso invece intenda rinunciare alle somme previste dalla Legge n. 207/2024 art. 1 c. 4-9 (ad esempio in caso di più rapporti di lavoro contemporanei), le chiediamo di barrare la seguente casella:

- ☐ Dichiaro di voler rinunciare alla somma integrativa o, in alternativa, all'ulteriore detrazione Legge n. 207/2024 art. 1 c. 4-9.

Distinti saluti.

Data _____

Firma _____